

COMUNE DI ROVATO

(Provincia di Brescia)

CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(articolo 9 – L.R. 24/12/2003 n. 30)

COMUNE DI ROVATO

(Provincia di Brescia)

CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(articolo 9 – L.R. 24/12/2003 n. 30)

ALLEGATO A

alla deliberazione del Consiglio Comunale n.105 del 29.10.2007

(Vedi delibera di G.C. n. 152 del 12/10/2009)

PARAMETRI AUTORIZZATIVI

- *Il territorio comunale è suddiviso in quattro zone*
 - 1) *Zona 1 – centro storico suddivisa in*
 - *Zona 1 A da localizzarsi ad ovest di via Bonomelli compresa (colore giallo contorno nero)*
 - *Zona 1 B da localizzarsi ad est di via Bonomelli esclusa (colore giallo)*
 - 2) *Zona 2 – centro abitato (colore verde)*
 - 3) *Zona 3 – zona periferica (colore arancio)*
 - 4) *Zona 4 – frazioni (colore rosa)*

Come da planimetria allegata al presente atto.

- *Il rilascio di nuove autorizzazioni può avvenire nei limiti dei sottoindicati criteri:*
 - *Zona 1 B: n. 4 nuove autorizzazioni rilasciabili*
 - *Zona 2: n. 15 nuove autorizzazioni rilasciabili*
 - *Zona 3: n. 13 nuove autorizzazioni rilasciabili*
 - *Zona 4: n. 15 nuove autorizzazioni rilasciabili*

- *Fermi restando i requisiti di cui al paragrafo precedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio, al trasferimento di sede di un esercizio già esistente o all'ampliamento di un esercizio già esistente mediante l'aggiunta di nuovi locali di somministrazione, è indispensabile la dimostrazione prima dell'apertura al pubblico dell'esercizio, di quanto segue:*
 - 1) *presenza degli standard di parcheggio previsti dal P.R.G. nei locali di nuova costruzione o in immobili soggetti a cambio di destinazione d'uso urbanistica, anche in edifici già dotati della generica destinazione d'uso commerciale, in precedenza non adibiti all'uso di somministrazione di alimenti e bevande;*
 - 2) *presentazione della relazione di impatto acustico, in coerenza con il Piano di zonizzazione acustica vigente nel Comune;*
 - 3) *comprova della disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione, mediante autocertificazione e con idonea documentazione del proprietario del locale o altro avente titolo;*
 - 4) *dimostrazione del possesso da parte del titolare/ rappresentante legale o di un proprio delegato (anche per le ditte individuali) dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;*
 - 5) *in caso di attivazione, o comunque di titolarità di più esercizi, dimostrazione, per ogni ulteriore esercizio, di un proprio delegato per le società o di un dipendente o collaboratore familiare in possesso di requisito professionale per le ditte individuali;*

- il trasferimento è sempre ammesso ma potrà avvenire solo nel rispetto dei criteri localizzativi previsti per i nuovi insediamenti;
- le autorizzazioni relative alla gestione di pubblici esercizi situati all'interno dei parchi comunali non sono mai trasferibili al di fuori del parco oggetto di concessione;
- i suddetti criteri valgono anche per le autorizzazioni stagionali;
- condizione per la cessione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico (per atto di compravendita o per affitto di ramo d'azienda) è che lo stesso sia stato attivato. Tale fatto deve essere provato da iscrizione agli uffici fiscali e al registro imprese. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore o di specifica rilevanza per i quali si potrà derogare con provvedimento adeguatamente motivato.
- non sono soggette ai sopraindicati parametri le seguenti autorizzazioni per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) *negli esercizi dove la somministrazione viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e esercizi similari qualora l'attività di intrattenimento sia prevalente (ovvero nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi e la somministrazione sia effettuata esclusivamente a chi usufruisce a pagamento degli intrattenimenti);*
 - b) *negli esercizi situate in aree di servizio di strade extraurbane principali, autostrade, stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi stessi;*
 - c) *nelle mense e spacci aziendali, di amministrazioni, enti, scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;*
 - d) *nel domicilio del consumatore;*
 - e) *nelle attività svolte in forma temporanea;*
 - f) *nelle attività svolte direttamente da ospedali, case di cure, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;*
 - g) *nelle attività effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerti e simili.*

COMUNE DI ROVATO

(Provincia di Brescia)

CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(articolo 9 – L.R. 24/12/2003 n. 30)

ALLEGATO B

alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 29.10.2007

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Sezione I – NORME GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

*Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge Regionale 24.12.2003 n. 30 e della D.G.R. 17.5.2004 n. 7/17516 (allegato A), le procedure per il rilascio, l'ampliamento, il subingresso, il trasferimento, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (di seguito denominata **somministrazione**).*

Art. 2 - DEFINIZIONI

*Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio o in aree adiacenti o pertinenti aperte al pubblico a tal fine attrezzati.*

Le medesime procedure si applicano anche per le attività di somministrazione effettuate:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;*
- b) presso il domicilio del consumatore;*
- c) in locali non aperti al pubblico (quali mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole)*

La tipologia dell'autorizzazione è unica e abilita alla somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dalla specifica normativa sanitaria.

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico possono vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

Art. 3 - DENOMINAZIONI

Le attività di somministrazione in relazione all'attività esercitata e in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;*
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;*
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;*
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";*
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;*
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;*
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;*
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;*
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;*
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;*
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.*

Ai soli fini di monitoraggio, il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio della stessa, la o le denominazioni di riferimento.

Art. 4 - PRESCRIZIONI

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve esporre:

- l'orario prescelto in modo che sia visibile all'interno e all'esterno dei locali;*
- i prezzi dei prodotti esposti;*
- i prezzi di alimenti e bevande mediante tabella esposta all'interno dell'esercizio;*
- i prezzi degli alimenti all'esterno del locale o all'interno ma leggibile dall'esterno;*

Per il servizio al tavolo è obbligatorio fornire il listino prezzi con l'indicazione dell'eventuale costo del servizio.

Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre esporre:

- la riproduzione a stampa degli artt. 101 del T.U.L.P.S e 181 – 186 del Reg.*
- il cartellino degli ingredienti che compongono gli alimenti che si consumano nel P.E.;*
- il cartello orario ben visibile sia all'interno che all'esterno;*
- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione (art. 180 T.U.L.P.S e circ. Regionale 30.07.2004 n.31);*
- la tabella dei giochi proibiti se sono installati o si consente nel locale lo svolgimento di giochi leciti (carte, biliardo, calciobalilla, ecc...).*

Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre osservare i seguenti obblighi:

- tenere una luce accesa sull'entrata principale dell'esercizio dall'imbrunire alla chiusura del P.E.;*
- sulle bottiglie di superalcolici va riportata la dicitura "contiene alcoli in quantità superiore al 12% del volume";*
- non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domanda e ne corrisponde il prezzo;*
- non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16, alle persone malate di mente e in stato di manifesta ubriachezza (artt. 689 e 691 del Codice Penale);*
- non impiegare ragazzi di età minore di 18 anni per la somministrazione al minuto di bevande alcoliche;*
- non abusare di strumenti sonori, non produrre schiamazzi o rumori che disturbino il riposo delle persone (art. 659 del Codice Penale);*
- non cagionare ubriachezza altrui somministrando bevande alcoliche (art. 690 del codice penale).*

Art. 5 - ATTIVITA' ACCESSORIE

L'autorizzazione di somministrazione abilita anche a:

- installazione e uso di apparecchi radio e televisivi, impianti di diffusione sonora (mediante dischi, cassette, CD) e di immagini (proiezione di partite, telefilm, ecc. mediante pay TV, visione di dvd, utilizzo di karaoke) a condizione che non venga modificato il locale, non vengano allestite strutture per il pubblico (palchi, tribune, piste da ballo, ecc.), non venga percepito un compenso per la fruizione di tali apparecchiature sia sotto forma di biglietto di ingresso che di maggiorazione del costo delle consumazioni e pertanto che non si configuri un vera e propria attività di trattenimento;*
- esercizio dell'attività di giochi leciti (biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili) nel rispetto della normativa vigente in materia.*

Sezione II - PROCEDURE

Art. 6 - RILASCIO

Chiunque intenda aprire un esercizio di **somministrazione** deve presentare al Comune specifica domanda di rilascio di autorizzazione in bollo mediante presentazione della stessa agli uffici comunali o spedita con raccomandata. A tutti gli effetti del presente regolamento la data di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è quella di spedizione.

Nella domanda di rilascio devono essere indicate:

- le generalità del richiedente e, nel caso, della società (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale; per le società anche la ragione sociale, la sede legale, e il codice fiscale o partita IVA);
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 30/2003;
- l'ubicazione dell'esercizio (obbligatoria);
- la superficie indicativa di somministrazione e di servizio, ed eventualmente la superficie riservata ad attività esercitate congiuntamente.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale e di quella destinata alla somministrazione sottoscritta da tecnico abilitato da cui sia possibile dedurre i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio a sensi D.M. 17.12.1992 n. 564;
- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) eventuale certificato di prevenzione incendi o relativa istanza;
- d) eventuale certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
- e) eventuale documentazione di previsione di impatto acustico;
- f) dichiarazione di inizio attività produttiva in materia igienico-sanitaria;
- g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

L'esame della domanda non è subordinata:

1. alla dimostrazione della disponibilità dei locali;
2. all'indicazione dell'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g), nonché quelle di cui ai punti 1) e 2) possono essere presentate al Comune dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al richiedente una ricevuta indicante l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio.

Il Comune accerta l'autorizzabilità della richiesta in base ai Criteri Comunali per il rilascio delle autorizzazioni, verifica la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti e comunica all'interessato l'accoglimento o il rigetto della domanda entro 45 giorni dalla data di presentazione della stessa. Decorso tale termine senza l'invio della comunicazione di diniego, l'istanza si intende accolta ai sensi della legge 241/1990.

Qualora sia stabilito in sede di criteri comunali un parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni e al fine di consentire parità di trattamento a tutte le richieste, nel caso di mancata disponibilità del parametro al momento di presentazione dell'istanza l'ufficio competente formalizzerà la risposta non prima del trentesimo giorno dal ricevimento della domanda comunicando l'effettiva disponibilità dell'autorizzazione al momento di formalizzazione della risposta stessa (e quindi ritenendo accolta la domanda nel caso in cui il parametro numerico si sia reso disponibile anche successivamente alla presentazione della domanda ma comunque prima rispetto al termine consentito dalla legge per la comunicazione dell'esito dell'istanza).

Una volta comunicato il diniego per mancata disponibilità del parametro autorizzatorio la domanda si

intende definitivamente respinta e non potrà più essere considerata fermo restando il diritto dell'interessato alla presentazione di una nuova domanda.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione: in tal caso il termine di cui al comma precedente (45 gg) rimarrà sospeso ricominciando a decorrere dal momento della presentazione dell'integrazione limitatamente al periodo residuo.

Prima di rilasciare l'autorizzazione il Comune:

- verifica la completezza della documentazione elencata nel presente paragrafo, compresa quella non indispensabile al momento di presentazione della domanda;*
- appura che sia stato indicato il nominativo dell'eventuale delegato verificandone il requisito professionale;*
- accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17.12.1992 n. 564, o si riserva di accertarla qualora non possibile: di tale situazione deve essere fatta annotazione a titolo prescrittivo nell'autorizzazione o nella comunicazione di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso la verifica della sorvegliabilità deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.*

Una volta rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni il Comune ne comunica gli estremi a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, ASL e CCIAA.

Delegato: è facoltà del titolare di ditta individuale o del legale rappresentante di società delegare l'attività di somministrazione a soggetto preposto per l'esercizio della medesima. L'atto di delega, firmato dal delegante, dovrà essere compilato e firmato per accettazione dal delegato stesso il quale dovrà indicare i propri dati anagrafici, autocertificare il possesso dei requisiti morali (di cui all'art. 5 L.R. 30/2003) e indicare il requisito professionale posseduto (di cui all'art. 5 L.R. 30/2003).

Qualora il delegato decida di recedere da tale carica, deve darne comunicazione scritta al titolare o legale rappresentante della figura giuridica intestataria dell'autorizzazione nonché al Comune di rilascio dell'autorizzazione stessa.

L'intestatario dell'autorizzazione entro 30 giorni dal momento di dimissione del delegato dovrà trasmettere al Comune l'atto di delega di nuovo delegato, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione. Nel periodo intercorrente potrà proseguire normalmente l'attività.

Art. 7 - TRASFERIMENTO

*Chiunque intenda trasferire un esercizio di **somministrazione** deve presentare al Comune specifica domanda di autorizzazione al trasferimento in bollo mediante presentazione della stessa agli uffici comunali o mediante spedizione con raccomandata.*

Nella domanda il richiedente non è obbligato a indicare il requisito professionale e morale posseduto in quanto tale aspetto è già stato verificato al momento del rilascio della precedente autorizzazione. Gli allegati da presentare con la domanda sono quelli indicati in caso di nuovo rilascio (così come elencati nel precedente art. 6).

Le modalità procedurali sono le stesse previste per la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione così come regolamentate nel precedente art. 6.

Nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in zone, l'autorizzazione al trasferimento di un'attività di somministrazione all'interno della zona comunale nella quale è già ubicata costituisce atto dovuto; nel caso di richiesta di trasferimento in zona diversa da quella di ubicazione il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dei criteri comunali.

Nel caso in cui il territorio comunale non risulti suddiviso in zone l'autorizzazione al trasferimento costituisce sempre atto dovuto da parte del comune.

Art. 8 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

In caso di svolgimento dell'attività per periodi stagionali l'autorizzazione verrà rilasciata secondo le

modalità previste dal precedente articolo 6 con l'indicazione sulla stessa del periodo o periodi di stagionalità prescelti; tali periodi dovranno complessivamente risultare non inferiori a due mesi e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

Art. 9 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di riunioni straordinarie di persone il Comune di svolgimento della manifestazione può autorizzare lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione, mediante presa d'atto di specifica comunicazione di inizio attività; tale autorizzazione avrà una validità limitata al massimo alla durata della manifestazione e al luogo di svolgimento della stessa.

La comunicazione di inizio attività deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

L'efficacia di tale comunicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. 30/2003.

Art. 10 - VARIAZIONI

Tra le variazioni rientrano:

Ampliamento dell'esercizio

L'ampliamento dell'esercizio è soggetto a preventiva comunicazione al Comune nella quale il soggetto interessato dichiara la superficie di ampliamento impegnandosi a rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e di destinazione d'uso. Qualora necessario va verificata la sorvegliabilità dei locali. L'ampliamento può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in Comune. Una volta ultimato l'ampliamento, l'interessato dovrà consegnare al Comune copia dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria; il Comune procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante la nuova superficie del locale che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

Variazione dei dati societari: ragione sociale, residenza o sede legale

Le variazioni societarie sono soggette a comunicazione al Comune nella quale il soggetto interessato comunica la variazione avvenuta allegando idonea documentazione atta a comprovare quanto avvenuto (nuova misura camerale, verbale dell'assemblea, altra documentazione) o dichiarazione sostitutiva di autocertificazione; dovrà inoltre essere consegnata al Comune dichiarazione di inizio attività produttiva in materia sanitaria.

Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione.

Il Comune procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante i nuovi dati societari.

Art. 11 - SUBINGRESSO

Il subingresso in proprietà (per atto tra vivi o per causa di morte) o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al Comune di ubicazione dell'esercizio e determina la nuova intestazione dell'autorizzazione al subentrante.

Nella comunicazione il soggetto interessato (titolare o legale rappresentante in caso di società), deve indicare le proprie generalità e dichiarare, sotto forma di autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003; nel caso si avvalga di un delegato dovrà inoltre allegare copia dell'atto di delega riportante quanto indicato nel precedente art.6. La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica / atto di successione ereditaria).

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.

Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 45 giorni; qualora non si verifichi tale corrispondenza ne dà notizia all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione

della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale il Comune può sospendere gli effetti della comunicazione di subingresso e applicare le sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento.

In caso di subentro per causa di morte il subentrante deve dimostrare immediatamente il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 delle Legge Regionale 30/2003 (pena la decadenza dell'autorizzazione) mentre deve ottenere il requisito professionale, o provvedere alla nomina di un delegato, entro 1 anno dalla data di morte dell'intestatario; tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato.

La comunicazione di subentro deve pervenire al Comune prima dell'inizio dell'attività del subentrante e, in ogni caso, entro 6 mesi dalla data dell'atto di trasferimento in proprietà o in gestione, o dalla data di morte dell'intestatario, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento.

Qualora, a seguito di sopralluogo, si riscontri che l'attività viene esercitata dal subentrante senza la preventiva comunicazione o autorizzazione di subingresso, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione (come previsto dall'art. 16 comma 1 punto f) della L.R. 30/2003).

Sezione III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di **somministrazione** chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura; tale comunicazione deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della chiusura.

Art. 13 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di **somministrazione** decida di sospendere l'attività deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio della sospensione ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione. L'autorizzazione andrà depositata presso gli uffici comunali quando la sospensione sia superiore ai 60 giorni..

A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'attività rimanga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, l'autorizzazione sarà revocata salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività di **somministrazione** è soggetta a semplice comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile di Servizio procede alla revoca dell'autorizzazione:

- a) per mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o per sospensione superiore a 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità e su motivata istanza;
- b) per perdita dei requisiti morali da parte del titolare;
- c) qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali o la conformità a norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza; la revoca è preceduta da provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da 3 a 90 gg, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) qualora venga meno la disponibilità dei locali e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- e) per mancata osservanza di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

f) per mancato rispetto delle procedure di subentro.

I casi di comprovata necessità sono indicati dall'art. 5 dell'allegato A della D.G.R. 7/17516.

La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 16 - SANZIONI

Per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione, anche qualora sia stata revocata, sospesa o decaduta, o senza possesso dei requisiti morali e professionali: si applica la sanzione prevista dall'art 17-bis comma 1, 17-ter e 17-quater del TULPS (sanzione da Euro 516,46 a Euro 3.098,74 e cessazione immediata dell'attività).

Per ogni altra violazione alla legge: si applica la sanzione prevista dall'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del TULPS (sanzione da Euro 154,94 a Euro 1.032,91 e sospensione dell'attività per il periodo necessario a uniformarsi ai requisiti mancanti comunque non superiore a 3 mesi).

L'inosservanza dei provvedimenti sanzionatori è punibile penalmente (art. 650 codice penale).

Le sanzioni sono applicate con procedura prevista da L. 689/1991 e L.R. 90/1983.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento non contemplate da norme di legge più generali è punibile con la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Art. 17 - NORME TRANSITORIE

Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/91 per uno stesso esercizio, deve presentare al Comune comunicazione ai sensi dell'articolo 3 della LR 30/03 indicando l'attività svolta.

Conseguentemente a tale comunicazione il Comune rilascia un'unica autorizzazione di conversione, come prevista dall'articolo 9 della LR 30/03, che sostituisce le precedenti in suo possesso.

Art. 18 - CRITERI

Il presente regolamento è parte integrante dei criteri Comunali relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 30/2003.

Art. 19 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.

**COMUNE DI
ROVATO**

(Provincia di Brescia)

**CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

(articolo 9 – L.R. 24/12/2003 n. 30)

ALLEGATO C

alla deliberazione del Consiglio Comunale n.105 del 29.10.2007

STUDI PRELIMINARI

QUADRO NORMATIVO

La normativa di riferimento in materia di pubblici esercizi è stata fino al 2003 la Legge Nazionale 25.8.1991 n. 287; in tale dispositivo (art. 5) i pubblici esercizi venivano classificati in 4 tipologie:

- *tipologia A: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);*
- *tipologia B: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria ed i prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);*
- *tipologia C: esercizi di cui alle lettere A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;*
- *tipologia D: esercizi di cui alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.*

In assenza di due presupposti legislativi essenziali per la definizione da parte del Comune di validi ed efficaci criteri di programmazione (parametri numerici) quali il regolamento di attuazione della legge 25.8.1991 n. 287 ed i criteri e parametri regionali per la determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili (la cui fissazione era prevista dall'articolo 2 del Dpr 13.12.1995 entro il 22 giugno 1996), la metodologia programmatica faceva capo alla legge 5 gennaio 1996 n. 25: in base a tale disciplina le possibilità di programmazione erano limitate alla sola definizione da parte della Commissione Comunale Pubblici Esercizi(o Provinciale per i Comuni con meno di 10.000 abitanti) di un parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni.

Conseguentemente alla modifica del Titolo V della Costituzione, sono state attribuite alla Regioni le competenze normative in materia di commercio.

Nella Regione Lombardia il quadro normativo generale è definito da due provvedimenti:

- *Legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30 - Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;*
- *D.G.R. 17 maggio 2004 n. VII/17516;*

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza così come previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

La nuova legislazione regionale prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siano costituiti da una unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Tali esercizi possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria posseduta.

Le autorizzazioni devono essere rilasciate dal Comune sulla base di specifici criteri, definiti ai sensi delle indicazioni regionali e approvati dal Consiglio Comunale previo parere della competente commissione comunale (articolo 9 L.R. 30/2003).

OBIETTIVI DELLA NUOVA NORMATIVA

La nuova normativa persegue l'obiettivo di riorganizzare la materia introducendo alcune semplificazioni, prima tra tutte la definizione della tipologia unica con la possibilità di somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla dichiarazione di inizio attività produttiva in materia sanitaria.

Anche per quanto riguarda i requisiti professionali, l'obbligo di iscrizione al REC è ora integrato da diversi requisiti: frequenza di un corso professionale, possesso di diplomi idonei, esperienza professionale maturata nel settore.

Nella programmazione comunale andranno indicati i criteri localizzativi dei nuovi insediamenti con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, armonica integrazione con le altre funzioni e disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico in modo da:

- favorire un'equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;*
- assicurare che tutte le zone del territorio comunale siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza della zona;*
- favorire localizzazione dotate di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale per gli esercizi in relazione alle infrastrutture viarie disponibili, ai mezzi di trasporto pubblico esistenti e alle possibilità di sosta veicolare*
- assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta .*

A tale scopo il Comune può fissare indicazioni anche di carattere numerico in relazione a zone del proprio territorio sature dal punto di vista dell'offerta anche al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità attraverso una equilibrata presenza sul territorio.

LA PROGRAMMAZIONE

Come già accennato, la legge regionale 24.12.2003 n. 30 attribuisce al Comune la totale autonomia nella determinazione dei criteri autorizzativi, sulla base di una serie di valutazioni attinente il proprio territorio.

Infatti il Comune provvede alla definizione dei criteri di programmazione delle attività di somministrazione tenendo conto dei seguenti aspetti:

- andamento demografico della popolazione residente;*
- popolazione fluttuante;*
- flussi turistici;*
- quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua;*
- quantificazione dell'offerta e della domanda.*

I criteri comunali così definiti hanno validità triennale a decorrere dalla data della loro approvazione ma, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, possono essere modificati anche prima della scadenza del triennio di vigenza.

Il Comune, al fine di garantire il concreto inserimento nell'assetto urbanistico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, può definire aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico ed artistico-culturale nelle quali si rende necessario sottoporre tali

attività a limitazioni o divieti, allo scopo di salvaguardare la natura delle aree stesse.
E' facoltà del Comune esprimere un numero fisso di autorizzazioni rilasciabili se riferito a "zone sature".

La programmazione regionale non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- d) nel domicilio del consumatore;
- e) nelle attività svolte in forma temporanea;
- f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

LE DISPOSIZIONI COMUNALI VIGENTI

Attualmente risulta vigente l'ordinanza sindacale assunta nel 2001 in base alla legge 5/1/1996 n. 25, in base alla quale è stato determinato un parametro numerico di sviluppo del settore pari a 78 unità aggiuntive alle 56 allora esistenti.

L'ANALISI DELL'OFFERTA

La situazione odierna della rete di somministrazione di alimenti e bevande è rappresentata da 83 autorizzazioni. Infatti, secondo la nuova disciplina regionale, le autorizzazioni non fanno più riferimento alle diverse tipologie (A,B,C,D) ma coincidono con gli esercizi. Quindi la situazione può essere così sintetizzata:

- esercizi n. 84, di cui
29 di ristorazione
55 di somministrazione di bevande

Analizzando l'ubicazione degli esercizi sul territorio Comunale, si nota quanto segue:

- in via XXV Aprile si concentra il maggior numero di esercizi, pari a 10;
- in via Bonomelli sono presenti 8 esercizi;
- 4 sono presenti in ciascuna delle seguenti vie: via Primo Maggio, via Rudone e via Battisti per un totale di 12 esercizi;
- 3 sono presenti in ciascuna delle seguenti vie: Via Martinengo e Piazza Cavour per un totale di 6 esercizi;
- 2 sono presenti in ciascuna delle seguenti vie: P.zza Palestro, via Lombardia, via Solferino, via Roma, via Spalenza, via Palazzo, via Cantù, via Castello, via S. Andrea, P.zza Don Racheli, via Franciacorta, e via Don Sciotta per un totale di 24 esercizi;
- 2 sono presenti in ciascuna delle seguenti vie: in via Barucca, via Salvella, tang. Sud, via Gigli, via Isonzo, via Porcellana, via Einaudi, I.go Cattaneo, via Del Campo, via Orti, via Don Borsini, via XX Settembre, via Bonvicino, via S. Martino D/B, via Vighenzi, via

Bargnana, p.zza Garibaldi, via Europa, via Lamarmora, via Costituzione, via Vantini, via Cantine, via Padania per un totale di 24 esercizi.

EVOLUZIONE DELLA RETE DI SOMMINISTRAZIONE

Dalla data di approvazione della precedente deliberazione di individuazione del parametro numerico (2001) si sono registrate le seguenti modifiche:

- rispetto ai 56 esercizi del 2001 ora le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono 84, con un trend evolutivo particolarmente significativo nelle zone 3 e 1. La situazione è dunque la seguente:

zone	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4	Comune
esercizi al 2001	28	10	10	8	56
esercizi al 12/10/2007	34	16	24	10	84

LA DOMANDA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Da un punto di vista generale va considerato che i consumi di prodotti alimentari e di bevande fuori casa evidenziano un trend crescente: essi infatti rappresentano il 32% della spesa alimentare totale delle famiglie, a fronte del 20% di circa vent'anni fa. Anche per il futuro le previsioni di incremento sono mantenute.

Più nel particolare, gli aspetti specifici territoriali da considerare evidenziano quanto segue:

- lo sviluppo demografico denota la ripresa dopo un ventennio di assoluta stabilità di un trend di crescita, sia pur contenuta:

2001:	14.376
2002:	14.704
2003:	15.098
2004:	15.604
2005:	15.960
2006:	16.284

Alla fine del triennio (2010) è possibile presumere una popolazione superiore ai 17.000 abitanti.

- nel Comune non sono in essere strutture ricettive alberghiere, ma n. 3 affittacamere, n. 1 casa per vacanza e n. 1 alloggio agriturismo.

- le imprese dei diversi settori economici contano 1.424 unità per un totale di 6.379 addetti (dati censimento 2001), un dato sostanzialmente in aumento rispetto al precedente censimento (1991).

SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE			
Settori	1991	2001	diff.
Industria	322	421	+ 30.7%
Commercio	381	423	+11%
Altri Servizi	371	580	+56,3%
Totale	1.074	1.424	+32,6%
Fonte: ns. elab. su dati Istat			

EVOLUZIONE OCCUPAZIONE			
Settori	1991	2001	diff.
Industria	2.757	2.831	+2,7%
Commercio	1.212	1.243	+2,6%
Altri Servizi	1.494	2.305	+54,2%
Totale	5.463	6.379	+16,8%
Fonte: ns. elab. su dati Istat			

- altre forme di gravitazione sovracomunale: gli episodi che possono determinare flussi dall'esterno sono determinati soprattutto dalle caratteristiche di polarità che il Comune ha da sempre rivestito nell'area omogenea, nei confronti dei Comuni limitrofi, soprattutto sotto il profilo commerciale (mercato merceologico ed agricolo del lunedì – centri commerciali – supermercati vari) che dei servizi (Asl – uffici pubblici – banche ecc.). Vi sono poi manifestazioni fieristiche e culturali di notevole rilievo che generano afflussi consistenti in particolari periodi dell'anno.

LE PREVISIONI INSEDIATIVE

Le necessità emergenti per il servizio di somministrazione sono sostanzialmente due:

- la prima legata al servizio ai residenti, da localizzarsi nelle zone di espansione residenziale e nelle frazioni. Sotto questo profilo non sarebbe opportuno porre limiti numerici, in quanto le zone esterne al centro storico presentano ampie possibilità autorizzative, ma, in considerazione dell'obiettivo di una sempre crescente qualità ed espansione

residenziale, è corretto prevedere sia limiti numerici sia il fatto le nuove domande e quelle di trasferimento siano accompagnate preventivamente dallo studio di impatto acustico, con l'impegno all'adeguamento dello stesso a seguito di installazione di qualsiasi nuova apparecchiatura. Andranno inoltre previste limitazioni per la somministrazione all'esterno del locale e, infine, dovrà essere determinato l'obbligo della disponibilità di parcheggi adeguati e specifici

- *la seconda legata alla promozione delle funzioni sovracomunali di Rovato, che deve puntare soprattutto alla individuazione di alcune localizzazioni strategiche di questo servizio, connesse ai punti di fruizione del territorio comunale da parte dei flussi e più in generale alla presenza nel nucleo centrale di momenti di aggregazione. Il centro storico presenta un grado di "saturazione" dell'offerta del servizio: in tale zona è quindi opportuno programmare mediante limiti numerici che, considerando la presenza quantitativa e la distribuzione territoriale degli attuali esercizi, possono essere individuati in 4/5 unità localizzate nella parte a est di Via Bonomelli.*

COMUNE DI ROVATO

(Provincia di Brescia)

CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(articolo 9 – L.R. 24/12/2003 n. 30)

ALLEGATO D

alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 29.10.2007

VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEL 30 AGOSTO 2006

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI ESERCIZI DEL 30/08/2006
ORE 14.30 PRESSO SALA GIUNTA – SEDE MUNICIPALE

PRESENTI:

Assessore Eligio Costanzi – con funzioni di presidente delegato dal Sindaco
Lancini Francesco – Ascom
Member Silvano – Confesercenti
Rusconi Mario – Federconsumatori
Francescani Giacomina – CCIAA di Brescia
Angelo Straolzini – Istituto Policleto
Dott. Giulio Pinchetti – dirigente

VERBALIZZANTE:

dott.ssa Laura Zanardo – impiegata settore commercio

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. esame dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*
- 2. esame del regolamento delle procedure autorizzative*

1. esame dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

L'assessore Costanzi espone sommariamente alla Commissione i criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni. In particolare la zona n. 1 è stata dichiarata satura e di conseguenza è stato stabilito un numero di 4 (quattro) autorizzazioni rilasciabili nelle seguenti vie: via XX Settembre, via Pezzoli, via Rossi G.M., via Caratti, via Angelini, via Rivetti, via San Vincenzo, via Calca, via Marchesi, via Fontana.

Il sig. Lancini propone la divisione del centro storico (zona 1) in due subzone: la subzona A da individuarsi a sinistra di corso Bonomelli e la subzona B da individuarsi a destra di corso Bonomelli, che sarà da comprendere nella zona A.

Nella subzona A, quindi compreso anche corso Bonomelli, le licenze di pubblico esercizio sono esaurite; nella subzona B saranno disponibili n. 4 (quattro) nuove autorizzazioni.

Quanto suddetto al fine di evitare il trasferimento di autorizzazioni dalla zona B alla zona A. Il trasferimento delle autorizzazioni potrà avvenire solamente nell'ambito della zona e subzona di appartenenza.

Gli altri componenti della commissione esprimono parere favorevole alla proposta.

Il sig. Member rileva che secondo quanto stabilito dai criteri nelle zone 2, 3 e 4 non sono stati stabiliti parametri numerici. Egli ritiene opportuno introdurre dei parametri numerici sulla base dell'andamento della domanda e dell'offerta di questi ultimi anni. Una liberalizzazione generalizzata infatti non consentirebbe di soddisfare una funzione programmatica che la Commissione deve garantire.

Il sig. Lancini osserva che nel centro storico la zona A non ha disponibilità di licenze e per la zona B è previsto il rilascio di n. 4 nuove autorizzazioni. La liberalizzazione delle autorizzazioni sul restante territorio comunale non appare corente soprattutto dal punto di vista politico-amministrativo. E' meglio prevedere dei parametri numerici che eventualmente potranno essere in futuro nuovamente rivisti convocando una nuova commissione a tale scopo.

Il sig. Nember rileva che la proposta del blocco sostanziale delle licenze in centro storico e liberalizzazione del resto non svolge nessuna attività di programmazione.

Il Sig. Straolzini afferma che non si tratta di liberalizzazioni totale poiché vi sono dei vincoli precisi (ad es. la previsione di standard di parcheggio) che devono essere rispettati.

Il dott. Pinchetti propone di eliminare il vincolo degli standard di parcheggio nella zona 1 poiché non è attuabile. Infatti, nella subzona 1B sarebbe possibile aprire un nuovo pubblico esercizio solamente a seguito di una ristrutturazione edilizia o di un piano attuativo che consenta di realizzare dei parcheggi di pertinenza al nuovo pubblico esercizio.

Il sig. Straolzini rileva che permettere l'apertura di nuovi pubblici esercizi in centro storico e in zone ad uso abitativo può creare dei problemi che devono essere conosciuti e valutati in via preliminare dall'Amministrazione Comunale.

In conclusione si decide:

- divisione della zona 1 in due subzone A e B, rispettivamente a sinistra di corso Bonomelli compreso, la zona A, e a destra di corso Bonomelli, la zona B.*

Il Sig. Lancini insiste per l'inserimento di un parametro numerico per le zone 2, 3 e 4.

La sig.ra Francescani rileva che l'Amministrazione Comunale deve decidere se liberalizzare le licenze e successivamente discutere sui numeri.

Il sig. Nember osserva che ci sono 83 pubblici esercizi attivi, pertanto bisogna riflettere sulla situazione considerando che il centro storico è saturo. E' necessario effettuare una programmazione consona allo sviluppo di queste attività anche nella zona delle frazioni e sulla base dello sviluppo edilizio programmato per i prossimi anni.

Il dott. Pinchetti rileva che la linea seguita dall'Amministrazione è quella di incentivare l'offerta al pubblico con diverse iniziative anche a sostegno della categoria, e pertanto il contingentamento può essere in contraddizione con tali iniziative.

L'assessore Costanzi preferisce consolidare la situazione esistente anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica che potrebbe subire un pregiudizio dall'insediamento di ulteriori pubblici esercizi.

In conclusione si stabiliscono i seguenti parametri:

- zona 1 A → 0 autorizzazioni rilasciabili*
- zona 1 B → 4 autorizzazioni rilasciabili*
- zona 2 → 25 autorizzazioni rilasciabili*
- zona 3 → 8 autorizzazioni rilasciabili*
- zona 4 → 10 autorizzazioni rilasciabili*

2. esame dell'allegato B regolamento delle procedure.

Il sig. Lancini propone di apportare le seguenti modifiche:

art. 4 → si consumano NEI p.e.

art. 4 → eliminare "l'elenco delle bevande alcoliche"

art. 6 → “preposto o delegato”

art. 6 → specificare che nei 30 giorni di assenza del delegato si prosegue nell'attività in regime di prorogatio senza delegato fino alla nuova nomina

art. 11 → prevedere la nomina del delegato in caso di subentro per causa di morte

art. 13 → “la sospensione sia superiore ai 60 giorni”

art. 15 → “Il responsabile del settore commercio o dello sportello unico attività produttive”

Tutti i membri della commissione sono d'accordo su queste modifiche.

La riunione è sciolta alle ore 17.00.